

RIDUZIONI TARIFFARIE

ART. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO – RIDUZIONI

1. La quota fissa e la quota variabile della tassa per le utenze domestiche sono ridotte, salvo accertamento da parte del Comune, nei seguenti casi:
 - a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, in entrambe i casi le riduzioni sono così determinate:
 - quota fissa per nuclei non residenti e per nuclei residenti: riduzione del 30%,
 - quota variabile per nuclei non residenti: riduzione del 30%,
 - quota variabile per nuclei residenti: già applicata sull'abitazione ad uso continuativo.
 - Per utenze domestiche residenti e non residenti si intendono quelle definite al successivo art.21.
 - Le riduzioni tariffarie sono applicate, a decorre dalla data della richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
 - Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al successivo art. 28.
2. In caso di intervento dei privati che, previa autorizzazione da richiedersi con apposita istanza, partecipano alle attività di manutenzione, gestione cura del verde pubblico (aree a verde, aiuole o fioriere) è introdotta la riduzione della Tassa sui rifiuti complessivamente dovuta al netto del tributo provinciale.

Previa verifica del Servizio Tecnico per quanto attiene alla quantificazione del concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico, l'ammontare della riduzione è decurtato dall'importo complessivamente dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti nell'anno successivo, al netto del tributo provinciale.

L'ammontare della riduzione è applicata secondo la seguente tabella

Estensione area di verde pubblico	riduzione €/anno al Mq
Mq 1-100.....	1,00
Mq 101-20.....	0,80
Mq 201-400.....	0,60
Mq 401-800.....	0,40
Mq 801-160.....	0,20
Mq 1601-3200.....	0,10
Oltre.....	0,05

La riduzione applicata non può superare l'importo annuo dovuto a titolo di Tassa Rifiuti.

3. Ai sensi dell'art.1 comma 660 della L. 147/2013, l'importo della riduzione sulla Tassa sui rifiuti applicata in caso di concorso dei privati alle attività di manutenzione, gestione e cura del verde pubblico non può superare il limite del 7% del costo complessivo del servizio e trova

copertura nella fiscalità generale del Comune di Cerano. La Giunta Comunale individua le aree affidabili ai privati ed emana gli indirizzi per la gestione delle istanze e per le modalità di affidamento.

ART.17 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI UNA PARTE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per tutte le utenze non domestiche di cui all'Allegato L-quinquies Parte IV, art. 183 comma 1 lett. b-ter del d.lg. n. 152/2006, come modificato dall'art. 6, comma 5 del d.lg. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-quater Parte IV al medesimo d.lg. n.152/2006, potrà essere applicata una riduzione della quota variabile del tributo in rapporto alla quantità di rifiuti avviati al riciclo in percentuale pari o superiore al 15% della produzione Kg/mq anno, riducendo il valore del Kd di categoria, come stabilito in fase di determinazione delle tariffe per l'anno di riferimento, nella seguente misura percentuale:
 - 0% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è inferiore al 15%
 - 20% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 16% ed il 30%
 - 30% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è compreso tra il 31% ed il 60%
 - 40% se il rapporto tra Kg avviati al riciclo e Kg teorici è oltre il 61%Il tributo è ridotto relativamente alla quota variabile, rimane invariato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.
3. Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al riciclo.
4. Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, poliaccoppiati), l'utenza non domestica che usufruisce dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuta all'avvio a recupero/riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell'intera frazione plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 17 QUINQUES in merito alle modalità di conferimento di tali frazioni.
5. Al fine di beneficiare della riduzione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro il 31 MARZO di ogni anno, termine da considerare perentorio, apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni) attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno, direttamente o a mezzo di soggetto autorizzato. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario.
6. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART.17 BIS – AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE COVID-19

1. Per il solo anno 2020 al fine di contribuire al contenimento dell'impatto socio-economico generato dalla pandemia da virus Covid -19 sono applicate le seguenti riduzioni disposte da ARERA con la propria deliberazione n.158 del 05.05.2020, a favore delle utenze non domestiche in proporzione ai rispettivi giorni di chiusura previsti dalle normative vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria:

- a) riduzione del 9% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività nel periodo dal 12.03.2020 al 13.04.2020 (Tabella 1/A delibera Arera n.158/2020);
- b) riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività nel periodo dal 12.03.2020 al 17.05.2020 (Tabella 1/B delibera Arera n.158/2020);
- c) riduzione del 20% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività per un periodo fino a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)
- d) riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività per un periodo superiore a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)”

2. Per l'anno 2021:

- a) riduzione del 100% della parte fissa e della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per l'anno 2021 per le utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito chiusure obbligatorie delle proprie attività. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva chiusura obbligatoria delle proprie attività;
- b) riduzione del 75% della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per l'anno 2021 per le utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito restrizioni obbligatorie nell'esercizio delle proprie attività per le quali è stata consentita solo la consegna a domicilio o l'asporto. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva restrizione obbligatoria nell'esercizio delle proprie attività;

3. La riduzione è riconosciuta in forma di rimborso a parziale ristoro della TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche che sulla base di disposizioni normative abbiano subito chiusure o restrizioni obbligatorie delle proprie attività;

Il rimborso è attribuito previa dichiarazione del contribuente, resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R 45/2000, nella quale sono indicati i periodi di chiusura o restrizione obbligatoria nell'esercizio delle proprie attività.

Il rimborso è attribuito ai contribuenti in regola con il pagamento della TARI per l'anno corrente e per le annualità precedenti o che in caso di rateazione siano in regola con il pagamento delle rate.

ART.17 TER– RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART.17 QUATER – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA O IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 TER comma 1 del presente Regolamento

e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all' Ufficio Tributi, entro il 30 GIUGNO di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° GENNAIO dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione è presentata entro il 31 MAGGIO, con effetti a decorrere dal 1° GENNAIO 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 10 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 31 MARZO di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Qualora non si verificasse la condizione di cui al comma precedente, l'utenza non domestica dovrà fornire idonea giustificazione al minor quantitativo di rifiuti avviato a recupero.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in

caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART.17 QUINQUES – MODALITA' DI CONFERIMENTO RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati (sia per le utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, sia per quelle che richiedono l'agevolazione di cui all'art. 17) dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.
2. E' fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori.

ART.17 SEXSIES –UTENZE NON DOMESTICHE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Qualora, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020, si riscontrassero conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano compromettere l'equilibrio finanziario del Comune o l'efficiente organizzazione del servizio, il Comune e il Gestore si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con l'utenza non domestica.
2. Al verificarsi di quanto al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa concordata tra Comune, Gestore e utenza, la quale preveda possibili adeguamenti, incrementi o personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell'utenza interessata.

ART. 18 – AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'art.1 comma 658 della L. 147/2013.
2. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%.
3. L'obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.